

STATUTO SOCIETA' INCORPORANTE

STATUTO BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L.	PROPOSTA MODIFICA STATUTARIA SOCIETÀ INCORPORANTE
Articolo 1	Articolo 1
Denominazione	Denominazione
1.1. La società è denominata: "BRONI-STRADELLA PUBBLICA S.R.L."	1.1. La società è denominata: " BRONI-STRADELLA PUBBLICA S.R.L."
Art. 2	Art. 2
Oggetto	Oggetto
<p>2.1 La Società ha per oggetto, in via prevalente, l'assunzione, l'esercizio e la gestione di servizi pubblici locali e delle attività ad essi connesse e complementari a favore e per conto degli Enti Locali Soci e delle diverse forme associative tra i medesimi ivi comprese pertanto quelle relative e provenienti anche da utenze territoriali sulla base del rapporto di servizio assegnato dagli stessi.</p>	<p>2.1. La Società ha per oggetto esclusivo, l'assunzione, l'esercizio e la gestione, in via diretta e/o in maniera compartecipata con altri Enti Pubblici Locali e con i Gestori d'Ambito, partecipati, secondo il modello in house congiunto e pertanto a favore e per conto degli Enti Pubblici Locali Soci, e delle diverse forme associative tra i medesimi, ivi comprese pertanto quelle relative e provenienti anche da utenze territoriali sulla base del rapporto di servizio assegnato dagli stessi, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ attività che concorrono alla gestione del servizio idrico integrato come definito dalla normativa nazionale e regionale di riferimento; ➤ attività che concorrono alla gestione del servizio di igiene ambientale come definito dalla normativa nazionale e regionale di riferimento, ivi compreso il trasporto merci in conto terzi; ➤ attività che concorrono alla gestione di servizi pubblici locali in genere e delle attività connesse, complementari e correlate. <p>b) progettazione e realizzazione di opere pubbliche sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;</p> <p>c) produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;</p> <p>d) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.</p>

<p>2.2 La gestione diretta potrà essere esercitata anche in rapporto di coordinamento e di delegazione in gestioni d'Ambito Unitario e/o in ambiti sovracomunali compartecipati, siano essi obbligatori secondo la legge o facoltativi.</p>	<p>2.2 La gestione diretta potrà essere esercitata anche in rapporto di coordinamento e di delegazione in gestioni d'Ambito Unitario e/o in ambiti sovracomunali compartecipati, siano essi obbligatori secondo la legge o facoltativi.</p>
<p>2.3. Il conseguimento dell'oggetto sociale è pertanto garantito anche a mezzo dell'acquisto e amministrazione di partecipazioni e/o compartecipazioni, anche operative, con ed a favore di altre Società, Consorzi, Enti che erogano servizi pubblici locali secondo il modello in house providing in comprensori territoriali d'ambito unitario a beneficio delle comunità locali e degli Enti giuridici che vi partecipano.</p>	<p>2.3. Il conseguimento dell'oggetto sociale è pertanto garantito anche a mezzo dell'acquisto e amministrazione di partecipazioni e/o compartecipazioni, anche operative, con ed a favore di altre Società, Consorzi, Enti che erogano servizi secondo il modello in house providing in comprensori territoriali d'ambito unitario a beneficio delle comunità locali e degli Enti giuridici che vi partecipano.</p>
<p>2.4. Le attività di amministrazione delle suddette partecipazioni includono l'intervento e il voto nelle riunioni degli organi deliberativi delle società, dei consorzi e degli enti partecipati, ed in particolare l'espressione delle direttive e degli indirizzi impartiti dalle comunità locali di riferimento e dagli Enti giuridici che partecipano la Società rispetto alle decisioni fondamentali delle società, dei consorzi e degli enti dalla medesima partecipati.</p>	<p>2.4. Le attività di amministrazione delle suddette partecipazioni includono l'intervento e il voto nelle riunioni degli organi deliberativi delle società, dei consorzi e degli enti partecipati, ed in particolare l'espressione delle direttive e degli indirizzi impartiti dalle comunità locali di riferimento e dagli Enti Pubblici Locali che partecipano la Società rispetto alle decisioni fondamentali delle società, dei consorzi e degli enti dalla medesima partecipati.</p>
<p>2.5 La Società, informandosi a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, gestisce le predette attività attraverso risorse umane e materiali proprie e/o mediante appalti e/o affidamenti e convenzioni e/o a mezzo di ogni altra modalità di rapporto coerentemente alle disposizioni di legge applicabili e comunque in conformità alla disciplina in materia di società pubbliche operanti secondo il modello in house providing per l'erogazione di servizi pubblici locali.</p>	<p>2.5 La Società, informandosi a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, gestisce le predette attività attraverso risorse umane e materiali proprie e/o mediante appalti e/o affidamenti e convenzioni e/o a mezzo di ogni altra modalità di rapporto coerentemente alle disposizioni di legge applicabili e comunque in conformità alla disciplina in materia di società pubbliche operanti secondo il modello in house providing congiunto.</p>
<p>2.6 A titolo esemplificativo la Società in via diretta e/o in maniera compartecipata con altri Enti Locali e con i Gestori d'Ambito partecipati, può assumere gestioni inerenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ attività che concorrono alla gestione del servizio idrico integrato come definito dalla normativa nazionale e regionale di riferimento; ➤ attività che concorrono alla gestione del servizio di igiene ambientale come definito dalla normativa nazionale e regionale di riferimento; ➤ attività che concorrono alla gestione di servizi pubblici locali in genere e delle attività connesse, complementari e correlate. 	
<p>2.7. Nello svolgimento della sua attività la società si impegna a perseguire principi e valori etici e morali, evitando rapporti con operatori e imprese che in</p>	<p>2.6. Nello svolgimento della sua attività la società si impegna a perseguire principi e valori etici e morali, evitando rapporti con operatori e imprese che in</p>

qualche modo siano collegabili con attività non moralmente ed eticamente compatibili. Essa privilegerà e incentiverà rapporti con operatori che svolgano attività aventi ad obiettivo la valorizzazione della natura, dell'ambiente e del territorio, il progresso civile e sociale, tecnologico, scientifico e genericamente la promozione umana.	qualche modo siano collegabili con attività non moralmente ed eticamente compatibili. Essa privilegerà e incentiverà rapporti con operatori che svolgano attività aventi ad obiettivo la valorizzazione della natura, dell'ambiente e del territorio, il progresso civile e sociale, tecnologico, scientifico e genericamente la promozione umana.
2.8. La Società potrà inoltre svolgere attività connesse e collegate all'oggetto sociale compatibilmente ed in coerenza con la struttura, nonché risorse materiali ed umane proprie e purché ciò non pregiudichi in alcun modo il regolare, efficiente ed economico svolgimento delle attività indicate in via esemplificativa alla precedente comma 2.6, nonché assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, compiere ogni operazione di carattere commerciale ed immobiliare e, non nei confronti del pubblico, mobiliare e finanziario.	2.7. La Società, fermi i limiti discendenti dalla disciplina in materia di società a totale capitale pubblico operanti secondo il modello in house, nonché di quelli previsti dal presente statuto, e segnatamente di quanto previsto al successivo articolo 3, potrà inoltre svolgere attività connesse e collegate all'oggetto sociale compatibilmente ed in coerenza con la struttura, nonché risorse materiali ed umane proprie e purché ciò non pregiudichi in alcun modo il regolare, efficiente ed economico svolgimento delle attività indicate in via esemplificativa al precedente comma 2.1, nonché assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, compiere ogni operazione di carattere commerciale ed immobiliare e, non nei confronti del pubblico, mobiliare e finanziario.
2.9 Le attività indicate al precedente comma potranno essere intraprese unicamente previo positiva valutazione, da parte dell'Assemblea, della relativa coerenza rispetto al modello in house providing.	2.8. Le attività indicate al precedente comma potranno, pertanto, essere intraprese previa positiva valutazione della relativa coerenza rispetto al modello in house providing.
2.10 La Società opera nel rispetto dei vincoli di territorialità per i servizi affidati dagli Enti Locali Soci e comunque nell'Ambito Territoriale della Società di Gestione del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Pavia.	
Articolo 3	Articolo 3
Natura della Società e "controllo analogo"	Natura della Società e "controllo analogo"
3.1 La struttura e l'organizzazione societarie sono e saranno necessariamente conformate al modello della società totalmente pubblica in house providing in funzione dell'erogazione di servizi pubblici locali.	3.1 La struttura e l'organizzazione societarie sono e saranno necessariamente conformate al modello della società totalmente pubblica operante secondo il modulo c.d. in house providing congiunto come definito nelle direttive comunitarie e dalle norme nazionali.
3.2 E pertanto:	3.2 E pertanto:
<ul style="list-style-type: none"> ➤ la partecipazione al capitale sociale è totalmente ed esclusivamente pubblica, e con divieto assoluto di apertura del capitale a soggetti privati; 	<ul style="list-style-type: none"> a. il capitale sociale è totalmente ed esclusivamente pubblico, essendo ammessa la partecipazione, diretta ed indiretta, di Enti Pubblici Locali, nonché di Società a capitale interamente pubblico costituite e preordinate al fine dell'espletamento in modo preminente e prevalente di servizi conformemente al modello in house providing, e con divieto

	assoluto di apertura del capitale a soggetti privati.
<p>➤ la Società esercita e presta la propria attività in maniera preminente e prevalente a favore:</p> <ul style="list-style-type: none"> - degli Enti Locali Soci e delle collettività di riferimento; - dei Gestori d'Ambito e/o aggregazioni sovacomunali compartecipati dagli Enti Locali Soci, siano essi obbligatori secondo la legge o facoltativi, e comunque nell'interesse dei medesimi. 	<p>b. la Società esercita e presta la propria attività in maniera preminente e prevalente, realizzando oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato, a favore:</p> <ul style="list-style-type: none"> - degli Enti Pubblici Locali Soci e delle collettività di riferimento; - dei Gestori d'Ambito e/o aggregazioni sovacomunali compartecipati dagli Enti Pubblici Locali Soci, siano essi obbligatori secondo la legge o facoltativi, e comunque nell'interesse dei medesimi. <p>La produzione ulteriore rispetto al predetto limite è consentita al fine di assicurare economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.</p>
<p>➤ le attività di indirizzo, programmazione e controllo congiunto, diretto o indiretto, da parte degli Enti Locali soci, sono previste e garantite:</p>	<p>c. la Società è soggetta all'indirizzo e al controllo analogo congiunti degli Enti Pubblici Locali Soci e non può perseguire interessi contrari a quelli di cui sono portatori i medesimi. Le attività di indirizzo, programmazione e controllo congiunto, diretto o indiretto, da parte degli Enti Pubblici Locali soci, sono previste e garantite:</p>
-dal presente statuto;	<p>i) dal presente statuto che, per quanto disposto ai successivi articoli 4 e 6 e 23 e 29, assicura rappresentanza, singola e congiunta, negli organi decisionali della Società a tutti gli Enti Pubblici Locali Soci, consentendo ad essi di esercitare congiuntamente influenza determinate sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della Società, nonché l'esercizio di esclusivi ed autonomi poteri di indirizzo e di veto da parte del singolo Ente Locale Socio in ordine alle determinazioni attinenti la gestione di servizi da esso affidati, nonché la costruzione e gestione di opere funzionali ai medesimi, sul territorio di riferimento;</p>
- dal contratto di servizio predisposto e approvato dall'Ente Locale e/o dagli Enti Locali Soci e/o anche dai disciplinari regolanti l'apporto sinergico garantito ai Gestori d'Ambito e/o alle aggregazioni sovacomunali partecipati;	<p>ii) dalle obbligazioni assunte dalla Società nel contratto di servizio predisposto e approvato dall'Ente Pubblico Locale e/o dagli Enti Pubblici Locali Soci e/o anche dai disciplinari regolanti l'apporto sinergico garantito ai Gestori d'Ambito e/o alle aggregazioni sovacomunali partecipati;</p>
- dall'obbligo per la Società di assumere come indirizzi essenziali ed integrativi del proprio scopo sociale i contenuti degli atti di cui al precedente	<p>iii) dall'obbligo per la Società di assumere come indirizzi essenziali ed integrativi del proprio scopo sociale i contenuti degli atti di cui al precedente</p>

allinea;	allinea;
	iv) dall'obbligo per la Società di perseguire gli obiettivi qualitativi e quantitativi fissati dagli Enti Pubblici Locali Soci negli atti di programmazione approvati in sede assembleare;
- dall'obbligo della Società di operare attenendosi alle indicazioni disposte dal Comitato disciplinato da successivi articoli 4 e 5 incaricato della costante verifica della sussistenza del controllo analogo da parte degli Enti Locali Soci sulla Società;	v) dall'obbligo della Società di operare attenendosi agli indirizzi preventivi, concomitanti e successivi impartiti dal Comitato disciplinato da successivi articoli 4, 5 e 6, istituito al precipuo fine di garantire un controllo analogo congiunto da parte degli Enti Pubblici Locali Soci sulla Società, e pertanto quale Organismo essenziale e funzionale alla conformazione della Società al modello prescelto di società pluripartecipata in house providing;
dall'obbligo, per l'organo amministrativo, della trasmissione agli Enti Soci dei seguenti atti: - verbali, o loro estratti, delle riunioni del Consiglio di Amministrazione aventi ad oggetto delibere inerenti il controllo analogo, budget economico-finanziari, reports infrastrutturali nonché, se richiesti, tutti gli atti che si rendano indispensabili per il monitoraggio e la verifica, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità, della gestione sociale, nonché per il controllo dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati dalla Società; - ogni altro atto inerente la gestione purché espressamente richiesto secondo modalità e tempi tali da non ostacolare una gestione efficiente della Società stessa;	vi) dall'obbligo, per l'organo amministrativo e di controllo, della trasmissione agli Enti Pubblici Locali Soci dei seguenti atti: - verbali, o loro estratti, delle riunioni del Consiglio di Amministrazione aventi ad oggetto delibere inerenti il controllo analogo, budget economico-finanziari, reports infrastrutturali nonché, se richiesti, tutti gli atti che si rendano indispensabili per il monitoraggio e la verifica, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità, della gestione sociale, nonché per il controllo dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati dagli Enti Pubblici Locali soci e dalla Società; - ogni altro atto inerente la gestione purché espressamente richiesto secondo modalità e tempi tali da non ostacolare una gestione efficiente della Società stessa;
	vii) dall'obbligo dell'organo amministrativo di predisporre e trasmettere agli Enti Pubblici Locali Soci ed al Presidente del Comitato sul Controllo Analogo una relazione semestrale sull'andamento della gestione della Società;
- dall'obbligo per la Società di appagare in modo puntuale e tempestivo le richieste di informazioni, chiarimenti e	viii) dall'obbligo per la Società di appagare in modo puntuale e tempestivo le richieste di informazioni, chiarimenti e

modalità esecutive indicate da parte degli Enti Locali soci per i servizi erogati nei territori di riferimento in funzione dell'esercizio del potere di vigilanza ai medesimi espressamente riconosciuto.	modalità esecutive indicate da parte degli Enti Pubblici Locali soci per i servizi erogati nei territori di riferimento in funzione dell'esercizio del potere di vigilanza ai medesimi espressamente riconosciuto;
	3.3 La Società, in ogni caso, adotta le obbligatorie procedure e meccanismi operativi in materia di trasparenza amministrativa, prevenzione della corruzione, prevenzione dei reati di cui la Società stessa potrebbe essere dichiarata responsabile.
3.3 La Società adegua in ogni caso tempestivamente il presente statuto e gli altri atti di regolamentazione assunti al fine di garantire, in ogni tempo, la sussistenza dei requisiti dell'in house providing.	3.4 La Società adegua in ogni caso tempestivamente il presente statuto e gli altri atti di regolamentazione assunti al fine di garantire, in ogni tempo, la sussistenza dei requisiti dell'in house providing, ivi compreso il divieto di istituire organi diversi da quelli funzionali alla conformazione al modello societario precelto.
Articolo 4	Articolo 4
Comitato sul Controllo Analogo	Comitato sul Controllo Analogo
	4.1 Al fine di assicurare un controllo analogo congiunto da parte degli Enti Pubblici Locali Soci sulla Società è istituito il Comitato sul Controllo Analogo quale Organismo essenziale e funzionale alla conformazione al modello societario prescelto.
4.1 Il Comitato sul Controllo Analogo, salvo quanto previsto dal successivo comma, è composto da nove membri nominati, con voto favorevole dalla maggioranza degli Enti Locali Soci, tra i rappresentanti legali dei medesimi e/o altro amministratore locale delegato, garantendo un'equa rappresentanza delle differenti aree territoriali, nonché delle differenti realtà demografiche dei Comuni Soci e pertanto secondo i susseguenti principi di rappresentatività: <ul style="list-style-type: none"> ➤ tre membri individuati tra i rappresentati dei Comuni Soci con popolazione superiore a 5.000 abitanti; ➤ tre membri individuati tra i rappresentati dei Comuni Soci con popolazione tra i 1000 e i 5000 abitanti; ➤ due membri individuati tra i rappresentati dei Comuni Soci con popolazione inferiore a 1000 abitanti ➤ un membro individuato tra i rappresentati delle Unioni di Comuni. 	4.2 Il Comitato sul Controllo Analogo, salvo quanto previsto dagli articoli successivi, è composto da nove membri nominati dall'assemblea dei Soci, con voto favorevole dalla maggioranza degli Enti Pubblici Locali Soci, tra i rappresentanti legali dei medesimi e/o altro amministratore locale delegato, garantendo un'equa rappresentanza delle differenti aree territoriali, nonché delle differenti realtà demografiche dei Enti Pubblici Locali Soci e pertanto secondo i susseguenti principi di rappresentatività: <ul style="list-style-type: none"> ➤ tre membri individuati tra i rappresentati degli Enti Pubblici Locali territoriali Soci con popolazione superiore a 5.000 abitanti; ➤ tre membri individuati tra i rappresentati dei degli Enti Pubblici Locali territoriali Soci con popolazione tra i 1000 e i 5000 abitanti; ➤ due membri individuati tra i rappresentati dei degli Enti Pubblici Locali territoriali Soci con popolazione inferiore a 1000 abitanti; ➤ un membro individuato tra i rappresentati delle Unioni di Comuni.
4.2. Il Comitato si esprime a maggioranza e, nel caso, la decisione riguarda esclusivamente il territorio di un singolo Ente Locale e l'intervento non abbia carattere sovracomunale, con il necessario consenso del rappresentante di quest'ultimo.	

	4.3 I componenti del Comitato restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo anno di carica, fatta salva l'anticipata decadenza automatica in caso di anteriore scadenza del mandato elettorale del componente nominato in rappresentanza di un delle aree territoriali e demografiche di riferimento.
	4.4 Se nel corso del periodo di carica vengono a mancare uno o più componenti, l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società si attiverà per la sostituzione dei membri cessati, in coerenza con le modalità ed i criteri di nomina individuati dal presente Statuto.
4.3 Il Comitato è nominato contestualmente alla prima Assemblea utile.	4.5 Il Comitato è nominato contestualmente alla prima Assemblea utile.
4.4 Alla prima seduta il Comitato nomina un Presidente ed approva, entro novanta giorni, un regolamento di funzionamento informato ai principi e criteri del presente statuto e fermo in ogni caso che il Comitato deve essere convocato dal Presidente nominato: <ul style="list-style-type: none"> ➤ almeno due volte l'anno; ➤ ogni qualvolta lo richieda motivatamente una pluralità di Enti Locali Soci non inferiore a cinque; ➤ ogni qualvolta debba esprimere pareri preventivi rispetto alle decisioni della Società. 	4.6 Alla prima seduta il Comitato nomina un Presidente ed approva, entro novanta giorni, un regolamento di funzionamento informato ai principi e criteri del presente statuto e fermo in ogni caso che il Comitato deve essere convocato dal Presidente nominato: <ul style="list-style-type: none"> ➤ almeno due volte l'anno; ➤ ogni qualvolta lo richieda motivatamente una pluralità di Enti Pubblici Locali Soci non inferiore a cinque; ➤ ogni qualvolta debba esprimere pareri preventivi rispetto alle decisioni della Società.
	4.7 Trattandosi di attività istituzionale, preordinata alla vigilanza sugli obblighi di legge per le società affidatarie di contratti di servizi in house providing, non sono previsti compensi per lo svolgimento delle funzioni del Comitato sul Controllo Analogico.
	Articolo 5
	Quorum deliberativi
	5.1 Il Comitato si esprime con deliberazioni votate a maggioranza dei componenti.
	5.2 Nel caso la decisione del Comitato riguardi interessi territoriali e rapporti di servizio esclusivi di un singolo Ente Pubblico Locale Socio, privi di carattere sovra-comunale, dovrà essere acquisito il voto favorevole del membro del Comitato eletto in rappresentanza dell'Ente Pubblico Locale interessato dalla decisione.
Articolo 5	Articolo 6
Competenze del Comitato sul Controllo Analogico	Competenze del Comitato sul Controllo Analogico
5.1 Il Comitato sul Controllo Analogico è preposto a verificare che la Società operi coerentemente e si conformi agli indirizzi e direttive gestionali	6.1 Il Comitato di Controllo Analogico è preposto a verificare e garantire che la Società operi coerentemente e si conformi ai principi ed ai

impartiti in qualsiasi forma, ivi comprese quelle previste negli atti di affidamento e nei contratti di servizio, dagli Enti Locali Soci in attuazione del modulo in house providing.	presupposti del modello in house providing, garantendo controllo congiunto di tipo preventivo, concomitante e successivo sulla Società da parte degli Enti Locali Soci e pertanto che essa operi coerentemente e si conformi agli indirizzi e direttive gestionali impartite, ivi comprese quelle previste negli atti di affidamento e nei contratti di servizio, dagli Enti Locali Soci in attuazione del modulo in house providing.
<p>5.2 Il Comitato sul Controllo Analogo, pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ provvede alla consultazione degli Enti Locali Soci in ordine alla gestione dei servizi pubblici locali svolti dalla Società e in ordine all'andamento generale della medesima Società, con facoltà di audizione, almeno una volta l'anno, dei componenti degli Organi sociali; ➤ verifica il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli prestazionali che la Società deve perseguire e alla conseguente verifica; ➤ esprime indicazioni per la gestione nel caso di rilevati inefficienze e/o scostamenti rispetto agli obiettivi ed indirizzi impartiti; ➤ esprime pareri preventivi sulle decisioni strategiche e programmatiche che gli Organi sociali sono tenuti a richiedere in forza del presente statuto od su ogni altra decisione sottoposta al suo esame. 	<p>6.2 Il Comitato sul Controllo Analogo, pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. esprime pareri preventivi sugli obiettivi e sulle decisioni strategiche che gli Organi decisionali della Società sono tenuti a richiedere in forza del presente statuto o su ogni altra decisione sottoposta al suo esame; b. verifica il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli prestazionali che la Società deve perseguire e alla conseguente verifica; c. esprime indicazioni per la gestione nel caso di rilevanti inefficienze e/o scostamenti rispetto agli obiettivi ed indirizzi impartiti; d. provvede alla consultazione degli Enti Locali Soci in ordine alla gestione dei servizi erogati dalla Società e in ordine all'andamento generale della medesima Società, con facoltà di audizione, ogni qual volta lo ritiene e comunque almeno una volta l'anno, dei componenti degli Organi sociali; e. ha facoltà, in caso di ritenute sussistenti e/o denunciate inefficienze e/o irregolarità gestionali, di richiedere all'Assemblea che vengano disposti adeguate verifiche.
Articolo 6	Articolo 7
Sede	Sede
6.1. La società ha sede legale in Stradella (PV) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese.	7.1. La società ha sede legale in Stradella (PV) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese.
6.2. Nelle forme di legge potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali e unità locali.	7.2. Nelle forme di legge potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali e unità locali.
Articolo 7	Articolo 8
Durata	Durata
7.1. La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata a norma di legge.	8.1. La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata a norma di legge.
	8.2 La Società potrà essere sciolta prima della scadenza per le cause e nei modi previsti dal presente Statuto e dalla normativa vigente ed applicabile, ivi compresa quella in materia di Società pubbliche in house.
Articolo 8	Articolo 9
8.1. Il capitale sociale è di euro 100.000,00 (centomila e centesimi zero).	9.1. Il capitale sociale è di euro 8.112.612,00 [ottomilionicentododicimilaseicentododicimila/00].
8.2 Il capitale sociale, unitamente alle riserve e agli	9.2 Il capitale sociale, unitamente alle riserve e agli

utili non distribuiti, costituisce il patrimonio netto della Società.	utili non distribuiti, costituisce il patrimonio netto della Società.
8.3. Nel caso di aumento del capitale mediante nuovi conferimenti:	9.3. Nel caso di aumento del capitale mediante nuovi conferimenti:
a) è ammessa l'offerta di sottoscrizione del nuovo capitale direttamente da parte di Enti Locali non soci che optino contestualmente per la gestione di uno o più servizi pubblici a mezzo della Società secondo le modalità previste dal precedente articolo 2;	a) è ammessa l'offerta di sottoscrizione del nuovo capitale direttamente da parte di Enti Pubblici Locali non soci che optino contestualmente per la gestione di uno o più servizi a mezzo della Società secondo le modalità previste dal precedente articolo 2;
b) qualora uno o più soci non esercitino il diritto di sottoscrizione loro spettante per legge - neanche a seguito del mancato esercizio di tale diritto da parte di altri soci - il capitale non sottoscritto può essere offerto ad Enti Locali non soci purché optino contestualmente per la gestione di uno o più servizi pubblici a mezzo della Società secondo le modalità previste dal precedente articolo 2.	b) qualora uno o più soci non esercitino il diritto di sottoscrizione loro spettante per legge - neanche a seguito del mancato esercizio di tale diritto da parte di altri soci - il capitale non sottoscritto può essere offerto ad Enti Pubblici Locali non soci purché optino contestualmente per la gestione di uno o più servizi a mezzo della Società secondo le modalità previste dal precedente articolo 2.
8.4 Il capitale sociale potrà essere adeguato in conseguenza della necessità di conformare la partecipazione sociale a vincoli normativi imperativi, e nel rispetto della disciplina in materia di società a totale capitale pubblico operanti secondo il modello in house providing per l'erogazione di servizi pubblici locali	9.4 Il capitale sociale potrà essere adeguato in conseguenza della necessità di conformare la partecipazione sociale a vincoli normativi imperativi, e nel rispetto della disciplina in materia di società a totale capitale pubblico operanti secondo il modello in house providing congiunto.
8.5. Ove consentito e comunque nel rispetto della normativa, pubblicistica e privatistica, vigente ed applicabile alla Società, la medesima:	9.5. Ove consentito e comunque nel rispetto della normativa, pubblicistica e privatistica, vigente ed applicabile alla Società, la medesima:
<ul style="list-style-type: none"> ➤ potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso; 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso;
<ul style="list-style-type: none"> ➤ potrà inoltre emettere titoli di debito ai sensi dell'articolo 2483 del Codice Civile. La relativa decisione dovrà essere adottata dai soci con le maggioranze previste per la modificazione dell'atto costitutivo. La decisione di emissione di titoli di debito dovrà prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e dovrà essere iscritta a cura dell'organo amministrativo nel Registro delle Imprese: la decisione potrà inoltre prevedere che la società possa modificare, con altra decisione dei soci da assumersi con le medesime maggioranze, le condizioni del prestito, purché vi sia il consenso della maggioranza dei possessori di titoli di debito attinenti al prestito di cui si intendono modificare le condizioni. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ potrà inoltre emettere titoli di debito ai sensi dell'articolo 2483 del Codice Civile. La relativa decisione dovrà essere adottata dai soci con le maggioranze previste dalla normativa protempore vigente. La decisione di emissione di titoli di debito dovrà prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e dovrà essere iscritta a cura dell'organo amministrativo nel Registro delle Imprese: la decisione potrà inoltre prevedere che la società possa modificare, con altra decisione dei soci da assumersi con le medesime maggioranze, le condizioni del prestito, purché vi sia il consenso della maggioranza dei possessori di titoli di debito attinenti al prestito di cui si intendono modificare le condizioni.
Articolo 9	Articolo 10
Domiciliazione - Libri Sociali	Domiciliazione - Libri Sociali
9.1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei componenti l'Organo di Controllo e/o del revisore,	10.1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei componenti l'Organo di Controllo e/o del revisore

se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali. Oltre ai Libri previsti dalle vigenti disposizioni in materia tributaria, la società istituirà e terrà costantemente aggiornati i seguenti libri: a) Libro dei Soci; b) Libro delle Decisioni dei Soci; c) Libro delle Decisioni degli Amministratori; d) Libro delle Decisioni dell'Organo di Controllo ove sia nominato.	per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali. Oltre ai Libri previsti dalle vigenti disposizioni in materia tributaria, la società istituirà e terrà costantemente aggiornati i seguenti libri: a) Libro delle Decisioni dei Soci/Verbal Assembly; b) Libro delle Decisioni degli Amministratori; c) Libro delle Decisioni dell'Organo di Controllo; d) Libro delle Decisioni del Comitato di Controllo Analogo
Articolo 10	Articolo 11
Trasferimento delle partecipazioni	Trasferimento delle partecipazioni
10.1 Le partecipazioni sociali non sono trasferibili per atto tra vivi, fatti salvi :	11.1 Le partecipazioni sociali non sono trasferibili per atto tra vivi, fatti salvi :
<ul style="list-style-type: none"> ➤ i trasferimenti connessi e consequenziali ad operazioni societarie inerenti cessioni, trasferimenti di aziende e/o di rami d'azienda, fusioni e scissioni, da parte dei Soci, partecipati e controllati indirettamente da Enti Locali, a favore di questi ultimi ed in connessione con l'affidamento di servizi pubblici locali alla Società ed in ogni caso coerentemente a vincoli normativi imperativi vigenti; ➤ i trasferimenti a favore degli Enti Locali già Soci proporzionalmente alla partecipazione detenuta, salvo il caso di rinuncia, ed in ogni caso coerentemente a vincoli normativi imperativi vigenti. ➤ I trasferimenti a favore degli Enti pubblici o di società a capitale interamente pubblico, e sempre che si tratti di società caratterizzate dall'affidamento in house secondo quanto previsto dal presente statuto. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ i trasferimenti connessi e consequenziali ad operazioni societarie inerenti cessioni, trasferimenti di aziende e/o di rami d'azienda, fusioni e scissioni, da parte dei Soci, partecipati e controllati indirettamente da Enti Locali, a favore di questi ultimi ed in connessione con l'affidamento delle attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società ed in ogni caso coerentemente a vincoli normativi imperativi vigenti; ➤ i trasferimenti a favore degli Enti Pubblici Locali già Soci proporzionalmente alla partecipazione detenuta, salvo il caso di rinuncia, ed in ogni caso coerentemente a vincoli normativi imperativi vigenti. ➤ i trasferimenti a favore degli Enti Pubblici Locali o di società a capitale interamente pubblico costituite e preordinate al fine dell'espletamento in modo preminente e prevalente di servizi conformemente al modello in house providing.
10.2 Resta fermo il divieto di trasferimento delle quote a soggetti o enti il cui ingresso nella compagine sociale, per la natura e le caratteristiche degli stessi, pregiudichi o possa pregiudicare in qualsiasi modo il conseguimento e/o il mantenimento dell'affidamento dei servizi erogati dalla Società anche in rapporto alla disciplina in materia di società pubbliche in house providing.	11.2 Resta fermo il divieto di trasferimento delle quote a soggetti o enti il cui ingresso nella compagine sociale, per la natura e le caratteristiche degli stessi, pregiudichi o possa pregiudicare in qualsiasi modo il conseguimento e/o il mantenimento dell'affidamento dei servizi erogati dalla Società anche in rapporto alla disciplina in materia di società pubbliche in house providing.
10.3 Il diritto di recesso non può essere esercitato se non siano decorsi almeno due anni dalla data di introduzione del divieto di trasferimento delle partecipazioni e previo preavviso di almeno un anno.	
10.4 La presente clausola potrà essere modificata solo con il consenso unanime dei soci.	
Articolo 11	Articolo 12
Recesso	Recesso

<p>11.1. Il diritto di recesso spetta in tutti i casi previsti dalla legge e dal presente statuto, ed in particolare ai soci che non hanno consentito:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) al cambiamento dell'oggetto sociale; b) al cambiamento del tipo di società; c) alla fusione o alla scissione della società; d) alla revoca dello stato di liquidazione; e) al trasferimento della sede sociale all'estero; f) alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto sociale; g) al compimento di operazioni che determinano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nello statuto; h) al compimento di operazioni che determinano una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma, del Codice Civile. 	<p>12.1. Il diritto di recesso spetta in tutti i casi previsti dalla legge e dal presente statuto, ed in particolare ai soci che non hanno consentito:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) al cambiamento dell'oggetto sociale; b) al cambiamento del tipo di società; c) alla fusione o alla scissione della società; d) alla revoca dello stato di liquidazione; e) al trasferimento della sede sociale all'estero; f) alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto sociale; g) al compimento di operazioni che determinano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nello statuto; h) al compimento di operazioni che determinano una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma, del Codice Civile.
<p>11.2 Ciascun Socio può comunque recedere dalla Società qualora, in caso di accertato e dimostrato scostamento dagli indirizzi impartiti dall'Assemblea, nonché dalle prescrizioni vincolanti di cui al contratto di servizio e di ogni ulteriore pattuizione intervenuta tra i Soci regolante l'organizzazione della Società e il miglior perseguimento dell'oggetto sociale, la Società, su richiesta del Socio, non vi ponga rimedio a mezzo di adeguata, motivata deliberazione dell'Assemblea.</p>	<p>12.2 Ciascun Socio può comunque recedere dalla Società qualora, in caso di accertato e dimostrato scostamento dagli indirizzi impartiti dall'Assemblea, nonché dalle prescrizioni vincolanti di cui al contratto di servizio e di ogni ulteriore pattuizione intervenuta tra i Soci regolante l'organizzazione della Società e il miglior perseguimento dell'oggetto sociale, la Società, su richiesta del Socio, non vi ponga rimedio a mezzo di adeguata, motivata deliberazione dell'Assemblea.</p>
	<p>12.3 In caso di recesso dell'Ente Pubblico Locale Socio, l'affidamento del servizio da esso disposto ed il correlato contratto di servizio con la Società si intenderanno automaticamente privi di effetti, salvo l'obbligo per la Società di garantire la continuità del servizio nelle more delle determinazioni in ordine al nuovo affidamento da parte dell'Ente che ha esercitato legittimamente il recesso.</p>
<p>11.3. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.</p>	<p>12.4. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.</p>
<p>11.4. La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.</p>	<p>12.5. La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.</p>
<p>11.5. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.</p>	<p>12.6. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.</p>
<p>11.6. L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo</p>	<p>12.7. L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del</p>

all'esercizio del recesso entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.	recesso entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.
11.7. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.	12.8. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.
11.8. Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.	12.9. Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.
11.9. Le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione del patrimonio sociale comprensivo del capitale sociale, di tutte le riserve e degli utili non distribuiti.	12.10. Le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione al patrimonio sociale comprensivo del capitale sociale, di tutte le riserve e degli utili non distribuiti.
11.10 Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del presente articolo.	12.11. Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del presente articolo.
11.11 Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali.	12.12. Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali.
11.12. Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue il recesso.	12.13. Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue il recesso.
11.13 Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi nel rispetto di quanto previsto dai precedenti articoli 8 e 10 del presente statuto.	12.14. Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi nel rispetto di quanto previsto dai precedenti articoli 9 e 11 del presente statuto.
11.14 Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente. In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo n.5 c.c.	12.15. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente. In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo n.5 c.c.
Articolo 12	
Amministratori	
12.1. La Società è amministrata da uno o più Amministratori o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea coerentemente alla normativa vigente ed applicabile ed in particolare in conformità alla disciplina in materia di società pubbliche operanti secondo il modello in house providing per l'erogazione di servizi pubblici locali e con la maggioranza prevista dal successivo articolo 28, in prima convocazione, e, dalla seconda convocazione, con la maggioranza	13.1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero, ove consentito dalla legge, da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti come previsto dalla legge, nominati dall'Assemblea e scelti tra persone dotate di qualificanti requisiti di professionalità, esperienza e onorabilità, e comunque coerentemente e nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina normativa applicabile ed in particolare della regolamentazione speciale in materia di società pubbliche operanti secondo il modello in house, ivi
Articolo 13	
Organo di Amministrazione	

prevista dall'art. 2469 del codice civile per la nomina delle cariche sociali. L'Organo Amministrativo sarà costituito e nominato dai Soci coerentemente alla normativa vigente ed applicabile ed in particolare in conformità alla disciplina in materia di società pubbliche operanti secondo il modello in house providing per l'erogazione di servizi pubblici locali.	compreso quanto prescritto con riguardo alla parità di accesso agli organi di amministrazione.
12.2 Gli Amministratori possono essere anche non soci.	13.2 L'Amministratore Unico o i componenti dell'Organo Amministrativo possono essere anche non soci.
	13.3 L'Organo Amministrativo viene nominato dall'Assemblea a maggioranza del capitale sociale purché rappresentativa anche della maggioranza degli Enti Pubblici Locali Soci.
12.3. L'organo amministrativo, comunque composto, sarà coadiuvato dal Comitato di Controllo Analogo .	
12.4 Il Comitato di Controllo Analogo collabora con l'organo amministrativo esprimendo pareri e indirizzi in ordine alle principali decisioni da assumere, nel rispetto, comunque, della competenza gestionale degli amministratori e ferma restando la loro responsabilità.	13.4 Il Comitato di Controllo Analogo, quale organo preposto a controllare che la gestione della Società sia coerente con gli obiettivi e le direttive impartite congiuntamente dagli Enti Pubblici Locali soci in sede assembleare, collabora con l'organo amministrativo esprimendo pareri e indirizzi in ordine alle principali decisioni da assumere, nel rispetto, comunque, della competenza gestionale degli amministratori e ferma restando la loro responsabilità.
Articolo 13	Articolo 14
Durata della carica, revoca, cessazione	Durata della carica, revoca, cessazione
13.1. Gli amministratori restano in carica per tre esercizi, fino alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio, incluso quello in corso al momento della nomina.	14.1. Gli amministratori restano in carica per tre esercizi, fino alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio, incluso quello in corso al momento della nomina.
	14.2 Fermi i limiti discendenti dalla normativa in ogni tempo vigente ed in particolare della disciplina in materia di Società pubbliche in house, nel periodo intercorrente tra la data di decadenza per scaduto triennio e quella per l'accettazione della carica da parte degli amministratori di nuova elezione, l'Organo Amministrativo decaduto continua ad esercitare i poteri previsti dalla legge e dal presente Statuto.
13.2. Gli amministratori sono rieleggibili.	14.3 Gli amministratori sono rieleggibili.
13.3. Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.	14.4 Se per qualsiasi causa viene meno l'Amministratore Unico o la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organo di Controllo Societario oppure, in caso di Consiglio di Amministrazione, gli altri consiglieri, devono sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo di amministrazione.
13.4. Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei membri del Consiglio di	14.5 Fermo quanto previsto ai precedenti commi, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più

Amministrazione, decade l'intero consiglio di amministrazione.	componenti del Consiglio di Amministrazione gli altri provvedono a sostituirli nel rispetto delle condizioni di eleggibilità e di nomina di cui al precedente articolo 13.1. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.
13.4 L'Organo di Controllo Societario, se nominato, oppure, in caso contrario, gli altri consiglieri devono, senza indugio, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.	
Articolo 14	Articolo 15
Presidente del Consiglio di Amministrazione	Presidente del Consiglio di Amministrazione
14.1. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Soci contestualmente alla nomina del Consiglio stesso.	15.1. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Soci contestualmente alla nomina del Consiglio stesso.
	15.2 Il Consiglio potrà eleggere un Vicepresidente, che sostituirà il Presidente in caso di assenza o impedimento. Il Vicepresidente opererà esclusivamente quale sostituto del Presidente, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.
Articolo 15	Articolo 16
Adunanze del consiglio di amministrazione	Adunanze del consiglio di amministrazione
15.1. Il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.	16.1. Il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.
15.2. In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.	16.2. In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.
15.3. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, i componenti dell'Organo di Controllo Societario, se nominati, con raccomandata a mani o con avviso di ricevimento, fax o messaggio di posta elettronica, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. In caso di convocazione con mezzi diversi dalla lettera raccomandata, il soggetto destinatario dell'avviso deve rispondere con le stesse modalità confermando il ricevimento della convocazione. Tanto l'avviso quanto il messaggio di risposta saranno conservati su base cartacea agli atti sociali.	16.3. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, i componenti dell'Organo di Controllo Societario con raccomandata a mani o con avviso di ricevimento, fax o messaggio di posta elettronica, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. In caso di convocazione con mezzi diversi dalla lettera raccomandata, il soggetto destinatario dell'avviso deve rispondere con le stesse modalità confermando il ricevimento della convocazione. Tanto l'avviso quanto il messaggio di risposta saranno conservati su base cartacea agli atti sociali.
15.4. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.	16.4. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.
15.5. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza	16.5. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale,

convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.	quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi.
<p>15.6. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche tramite mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:</p> <p>a. che sia consentita l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo del collegamento;</p> <p>b. che si verifichi la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del segretario della riunione;</p> <p>c. che vi sia la possibilità per ciascuno dei partecipanti alla riunione di intervenire, di colloquiare ed esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, di ricevere e trasmettere atti e documenti in genere, assicurando contestualità di esame e di decisione deliberativa.</p> <p>Nel caso di collegamento secondo le tipologie anzidette, la riunione del consiglio di amministrazione si ritiene tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario della riunione consiliare. Gli interventi a distanza debbono essere registrati; la registrazione deve essere conservata fino al momento di approvazione del verbale della riunione.</p>	<p>16.6. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche tramite mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:</p> <p>a. che sia consentita l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo del collegamento;</p> <p>b. che si verifichi la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del segretario della riunione;</p> <p>c. che vi sia la possibilità per ciascuno dei partecipanti alla riunione di intervenire, di colloquiare ed esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, di ricevere e trasmettere atti e documenti in genere, assicurando contestualità di esame e di decisione deliberativa.</p> <p>Nel caso di collegamento secondo le tipologie anzidette, la riunione del consiglio di amministrazione si ritiene tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario della riunione consiliare.</p>
15.7. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.	16.7. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
15.8. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.	16.8. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.
Articolo 16	Articolo 17
Poteri dell'organo amministrativo	Poteri dell'organo amministrativo
16.1 L'organo amministrativo ha i poteri di ordinaria amministrazione della Società in attuazione delle decisioni dell'Assemblea e nel rispetto presente statuto, delle indicazioni disposte dal Comitato sul Controllo Analogo di cui ai precedenti articoli 4 e 5, nonché del contratto di servizio e di ogni altra pattuizione tra i Soci funzionale al miglior perseguimento dell'oggetto sociale.	17.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto espressamente riservato dalla legge all'Assemblea.
16.2 Dovranno comunque essere autorizzate dai soci le operazioni per le quali sussista un conflitto d'interessi degli amministratori che rappresentano legalmente la società, ai sensi dell'art 2475-ter del codice civile; intendendosi, con ciò, l'operazione specificamente autorizzata, anche per gli effetti degli articoli 1394 e 1395 del codice civile.	17.2 Dovranno comunque essere autorizzate dai soci le operazioni per le quali sussista un conflitto d'interessi degli amministratori che rappresentano legalmente la società, ai sensi dell'art 2475-ter del codice civile; intendendosi, con ciò, l'operazione specificamente autorizzata, anche per gli effetti degli articoli 1394 e 1395 del codice civile.

16.3 Gli amministratori potranno nominare procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.	17.3 Gli amministratori potranno nominare procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.
	17.4 L'Organo di Amministrazione può nominare Amministratori Delegati, il Direttore Generale, Direttori di Servizio coerentemente agli indirizzi impartiti dalla Società ai sensi dell'art. 23 del presente statuto e comunque nel rispetto della normativa vigente applicabile ed in particolare della regolamentazione speciale in materia di società pubbliche operanti secondo il modello in house
16.4 Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a trasmettere ai Soci gli atti di propria competenza elencati nel precedente articolo 3 del presente statuto.	17.5 L'Organo di Amministrazione è tenuto a trasmettere ai Soci gli atti di propria competenza elencati nel precedente articolo 3 del presente statuto.
16.5 Ove richiesto dai Soci e/o dal Comitato di Controllo Analogo, con propria deliberazione, l'Organo di Amministrazione, il suo Presidente o l'amministratore a ciò delegato riferiscono in merito alla qualità e all'efficienza dei servizi affidati alla Società nonché dell'evoluzione generale della gestione, con particolare riferimento al rispetto degli standard qualitativi e gestionali in rapporto ai singoli segmenti gestionali e ai singoli territori serviti.	17.6 Ove richiesto dai Soci e/o dal Comitato di Controllo Analogo, con propria deliberazione, l'Organo di Amministrazione o il suo Presidente riferiscono in merito alla qualità e all'efficienza dei servizi affidati alla Società nonché dell'evoluzione generale della gestione, con particolare riferimento al rispetto degli standard qualitativi e gestionali in rapporto ai singoli segmenti gestionali e ai singoli territori serviti.
16.6 In ogni caso l'Organo di Amministrazione è tenuto a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire al singolo Socio, il controllo sulla gestione dei servizi dal medesimo affidati alla Società.	17.7 In ogni caso l'Organo di Amministrazione è obbligato a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire al singolo Ente Pubblico Locale Socio, il controllo sulla gestione della Società e dei servizi dal medesimo affidati alla medesima.
Articolo 17	Articolo 18
Rappresentanza	Rappresentanza
17.1. Ove nominato, l'amministratore unico ha la rappresentanza della società.	18.1. All'Amministratore unico o, in caso di nomina del consiglio di amministrazione, al Presidente del consiglio di amministrazione, spetta la rappresentanza della Società.
17.2. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli Consiglieri Delegati, se nominati, entro i limiti delle materie oggetto della delega.	
17.3. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.	18.2. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.
Articolo 18	Articolo 19
Compensi degli amministratori	Compensi degli amministratori

18.1 Il diritto e la quantificazione di compensi e/o rimborsi per gli amministratori verranno riconosciuti dall'Assemblea dei Soci coerentemente alla normativa vigente ed applicabile ed in particolare in conformità alla disciplina in materia di società pubbliche operanti secondo il modello in house per l'erogazione di servizi pubblici locali.	19.1 Il diritto e la quantificazione di compensi e/o rimborsi per gli amministratori verranno riconosciuti dall'Assemblea dei Soci coerentemente alla normativa vigente ed applicabile ed in particolare in conformità alla disciplina in materia di società pubbliche operanti secondo il modello in house per l'erogazione di servizi pubblici locali, fermo il divieto di corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di trattamenti di fine mandato.
Articolo 19	Articolo 20
Organo di Controllo Societario	Organo di Controllo Societario
19.1. L'assemblea nei casi in cui sia obbligatorio per legge o qualora lo si ritenga opportuno nomina un Organo di Controllo Societario o il revisore.	20.1. L'assemblea nomina un Organo di Controllo Societario.
19.2. La nomina dell'Organo di Controllo è obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 2477 c.c..	20.2. La nomina dell'Organo di Controllo è obbligatoria.
19.3. L'Organo di Controllo si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente dell'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea, in occasione della nomina dello stesso Organo di Controllo.	20.3. L'Organo di Controllo si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente dell'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea, in occasione della nomina dello stesso Organo di Controllo.
19.4. Tutti i componenti dell'Organo di Controllo devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.	20.4. Tutti i componenti dell'Organo di Controllo devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia e devono essere scelti tra persone dotate di qualificanti requisiti di professionalità, esperienza e onorabilità, nonché coerentemente e nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina normativa applicabile ed in particolare della regolamentazione speciale in materia di società pubbliche operanti secondo il modello in house, ivi compreso quanto prescritto con riguardo alla parità di accesso agli organi di controllo.
19.5. I componenti dell'Organo di Controllo sono nominati dall'Assemblea.	20.5. I componenti dell'Organo di Controllo sono nominati dall'Assemblea con voto unanime, o, in assenza di tale presupposto, a maggioranza del capitale sociale purché rappresentativa anche della maggioranza degli Enti Pubblici Locali Soci.
Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
La cessazione dei componenti dell'Organo di Controllo per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.	La cessazione dei componenti dell'Organo di Controllo per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito, fermi i limiti discendenti dalla normativa in ogni tempo vigente ed in particolare della disciplina in materia di Società pubbliche in house.
19.6. I componenti dell'Organo di Controllo sono	20.6. I componenti dell'Organo di Controllo sono

rieleggibili..	rieleggibili..
19.7. La nomina, la composizione, il funzionamento e la determinazione dei compensi dell'organo di controllo verrà conformata alla normativa vigente e sopravvenuta, ivi compresa quella di genesi giuspubblicitica disciplinante le società a capitale interamente pubblico operanti secondo il modello in house providing.	20.7. La nomina, la composizione, il funzionamento e la determinazione dei compensi dell'organo di controllo verrà conformata alla normativa vigente e sopravvenuta, ivi compresa quella di genesi giuspubblicitica disciplinante le società a capitale interamente pubblico operanti secondo il modello in house providing, fermo in ogni caso il divieto di corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di trattamenti di fine mandato.
Articolo 20	Articolo 21
Competenze e doveri dell'Organo di Controllo	Competenze e doveri dell'Organo di Controllo
20.1 L'Organo di controllo esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal presente statuto.	21.1 L'Organo di controllo esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal presente statuto.
20.2 Al fine di agevolare l'attività di controllo da parte dei Soci, l'Organo di Controllo è tenuto in ogni caso a trasmettere al Comitato sul Controllo Analogo gli atti di propria competenza elencati all'articolo 3 del presente statuto.	21.2 Al fine di agevolare l'attività di controllo da parte dei Soci, l'Organo di Controllo è tenuto in ogni caso a trasmettere agli Enti Pubblici Locali soci e al Presidente del Comitato sul Controllo Analogo gli atti di propria competenza elencati all'articolo 3 del presente statuto.
Art. 21	Art. 22
Controllo Contabile	Controllo Contabile
21.1 Il controllo contabile della Società è esercitato, alternativamente: <ul style="list-style-type: none"> dall'Organo di Controllo Societario, ove consentito e nelle forme di legge; da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. 	22.1 Il controllo contabile della Società è esercitato, alternativamente: <ul style="list-style-type: none"> dall'Organo di Controllo Societario, ove consentito e nelle forme di legge; da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
Articolo 22	Articolo 23
Decisioni dell'Assemblea dei soci	Decisioni dell'Assemblea dei soci
22.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione: <ul style="list-style-type: none"> dall'organo amministrativo o da uno o più dei suoi componenti; da tanti soci che rappresentano almeno un decimo del capitale sociale; dal Comitato sul Controllo Analogo, con propria deliberazione. 	23.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione: <ul style="list-style-type: none"> dall'organo amministrativo o da uno o più dei suoi componenti; da tanti soci che rappresentano almeno un decimo del capitale sociale; dal Comitato sul Controllo Analogo, con propria deliberazione.

<p>22.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. l'approvazione del bilancio e l'utilizzo degli utili; b. l'individuazione della composizione e la nomina dell'organo amministrativo e l'eventuale nomina del Presidente; c. l'individuazione della composizione e la nomina dell'Organo di Controllo e l'eventuale nomina del Presidente; d. la determinazione dei compensi degli amministratori, dei componenti dell'Organo di Controllo e dei revisori; e. l'attribuzione di particolari diritti di amministrazione o agli utili, nonché l'individuazione di quote con prestazioni accessorie; f. la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; g. lo scioglimento della società, la fissazione del numero dei liquidatori, la loro nomina ed i loro poteri; h. l'emissione di titoli di debito; i. l'approvazione delle direttive generali di azione, degli atti di programmazione, dei piani operativi e budget annuali, e dei programmi di intervento ed investimento della Società, anche in rapporto alle determinazioni che la medesima deve assumere in seno a Società, Consorzi ed Enti partecipati; j. i regolamenti interni e la disciplina generale per l'esercizio dell'attività sociale; k. la compravendita e la permuta di beni immobili; l. le prestazioni di garanzie, fidejussioni e concessioni di prestiti, nonché la concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili; m. l'assunzione di mutui; n. l'utilizzo delle riserve e/o il ripiano delle perdite o la riduzione del capitale sociale; o. ogni altro atto di amministrazione straordinaria e quanto riservato ai soci dalla legge o dal presente statuto; 	<p>23.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. l'approvazione del bilancio e l'utilizzo degli utili; b. l'individuazione della composizione e la nomina dell'organo amministrativo e l'eventuale nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; c. l'individuazione della composizione e la nomina dell'Organo di Controllo e l'eventuale nomina del Presidente; d. la determinazione dei compensi degli amministratori, dei componenti dell'Organo di Controllo e dei revisori; e. l'attribuzione di particolari diritti di amministrazione o agli utili, nonché l'individuazione di quote con prestazioni accessorie; f. la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; g. lo scioglimento della società, la fissazione del numero dei liquidatori, la loro nomina ed i loro poteri; h. l'emissione di titoli di debito; i. l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, dei piani operativi e dei programmi di investimento. j. la compravendita e la permuta di beni immobili di valore superiore ad Euro 5.000.000,00[cinquemilioni]; k. le prestazioni di garanzie, fidejussioni e concessioni di prestiti, nonché la concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili per importi superiori ad Euro 5.000.000,00[cinquemilioni]; l. l'assunzione di mutui per importi superiori ad Euro 5.000.000,00 [cinquemilioni]; m. l'utilizzo delle riserve e/o il ripiano delle perdite o la riduzione del capitale sociale; n. ogni altro atto riservato ai soci dalla legge o dal presente statuto;
<p>22.3. Sulle decisioni di cui al precedente comma lettere a, b, f, g, ed i, deve essere richiesto, almeno quindici giorni prima dell'assemblea, il parere del Comitato sul controllo Analogo.</p>	<p>23.3. Sulle decisioni di cui al precedente comma lettere a, f, g, i, deve essere richiesto prima dell'assemblea, il parere del Comitato sul controllo Analogo.</p>
<p>Articolo 23</p>	<p>Articolo 24</p>

Diritto di voto	Diritto di voto
23.1. Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.	24.1. Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.
23.2. In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale, ferme restando le particolari prerogative riconosciute agli Enti Locali Soci dal presente statuto ai fini del rispetto della normativa in materia di affidamento di servizi locali secondo il modello dell'in house providing.	24.2. In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale, ferme restando le particolari prerogative riconosciute agli Enti Pubblici Locali Soci dal presente statuto ai fini del rispetto della normativa in materia di affidamento di servizi locali secondo il modello dell'in house providing.
Articolo 24	Articolo 25
Assemblea	Assemblea
24.1. Le decisioni dei soci devono essere in ogni caso adottate mediante deliberazione assembleare.	25.1. Le decisioni dei soci devono essere in ogni caso adottate mediante deliberazione assembleare.
24.2. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dai componenti dell'Organo di Controllo Societario, se nominato, o anche da un socio.	25.2. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dai componenti dell'Organo di Controllo Societario o anche da un socio.
24.3. L'assemblea viene convocata con avviso spedito quindici giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata a mani o con avviso di ricevimento, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.	25.3. L'assemblea viene convocata con avviso almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata a mani o con avviso di ricevimento, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.
24.4. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e deve contenere l'indicazione dei documenti relativi alle materie da trattare e l'indicazione del luogo dove possono essere consultati e può esserne estratta copia.	25.4. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e deve contenere l'indicazione dei documenti relativi alle materie da trattare e l'indicazione del luogo dove possono essere consultati e può esserne estratta copia.
24.5. In caso di convocazione con mezzi diversi dalla lettera raccomandata, il soggetto destinatario dovrà rispondere con le stesse modalità confermando l'avvenuto ricevimento dell'avviso. Alla comunicazione di conferma sarà equiparato il rilascio di delega per l'intervento in assemblea. Tanto l'avviso quanto il messaggio di conferma dovranno essere conservati su base cartacea agli atti sociali.	
24.6. La deliberazione dell'assemblea si intende adottata, anche in mancanza di formale convocazione, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci,	25.5. La deliberazione dell'assemblea si intende adottata, anche in mancanza di formale convocazione, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci sono presenti o informati della riunione, e nessuno si

<p>se nominati, sono presenti o informati della riunione, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.</p> <p>In questa ipotesi, spetta al Presidente dell'assemblea verificare che gli amministratori e sindaci assenti siano informati della riunione, nelle forme che egli riterrà più opportune.</p>	<p>oppone alla trattazione dell'argomento.</p> <p>In questa ipotesi, spetta al Presidente dell'assemblea verificare che gli amministratori e sindaci assenti siano informati della riunione, nelle forme che egli riterrà più opportune.</p>
<p align="center">Articolo 25</p>	<p align="center">Articolo 26</p>
<p align="center">Svolgimento dell'assemblea</p>	<p align="center">Svolgimento dell'assemblea</p>
<p>25.1. L'assemblea è presieduta, ove nominati, dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di loro assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.</p>	<p>26.1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di loro assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.</p>
<p>25.2. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.</p>	<p>26.2. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.</p>
<p>25.3. I soci che intendono partecipare all'assemblea, sia essa convocata ritualmente o meno, devono intervenire nel luogo in cui l'adunanza è stata stabilita. In tale luogo dovranno anche trovarsi il Presidente dell'assemblea e il soggetto – segretario o notaio – incaricato della sua verbalizzazione.</p> <p>I soci, gli amministratori e i sindaci che intendono partecipare all'assemblea dei soci potranno mettersi in collegamento con il luogo in cui si svolge l'adunanza anche da altri luoghi collegati con mezzi di telecomunicazione, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che il collegamento a distanza sia contemplato come possibile nell'avviso di convocazione o, nel caso di assemblea non preventivamente convocata, sia ammesso dal presidente dell'assemblea; - che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti. <p>In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.</p>	<p>26.3. I soci che intendono partecipare all'assemblea, sia essa convocata ritualmente o meno, devono intervenire nel luogo in cui l'adunanza è stata stabilita. In tale luogo dovranno anche trovarsi il Presidente dell'assemblea e il soggetto – segretario o notaio – incaricato della sua verbalizzazione.</p> <p>I soci, gli amministratori e i sindaci che intendono partecipare all'assemblea dei soci potranno mettersi in collegamento con il luogo in cui si svolge l'adunanza anche da altri luoghi collegati con mezzi di telecomunicazione, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che il collegamento a distanza sia contemplato come possibile nell'avviso di convocazione o, nel caso di assemblea non preventivamente convocata, sia ammesso dal presidente dell'assemblea; - che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti. <p>In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.</p>
<p align="center">Articolo 26</p>	<p align="center">Articolo 27</p>
<p align="center">Deleghe</p>	<p align="center">Deleghe</p>

<p>26.1. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea deve essere adeguatamente rappresentato anche a mezzo di delega scritta a soggetto a ciò debitamente autorizzato, che deve essere conservata dalla società. La delega può essere assegnata unicamente ad amministratori o dipendenti degli Enti titolari del diritto. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega. Nel caso di assemblea convocata per deliberare un aumento di capitale a titolo oneroso, il soggetto delegato potrà esercitare il diritto di sottoscrizione delle nuove partecipazioni solo ove ciò sia espressamente previsto nel testo della delega. Restano salvi i requisiti di carattere formale eventualmente prescritti per legge in relazione alla natura dei beni conferiti.</p>	<p>27.1. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea deve essere rappresentato con l'osservanza dei limiti di legge anche a mezzo di delega scritta a soggetto a ciò debitamente autorizzato, che deve essere conservata dalla società. La delega può essere assegnata unicamente ad amministratori o dipendenti degli Enti titolari del diritto. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega. Nel caso di assemblea convocata per deliberare un aumento di capitale a titolo oneroso, il soggetto delegato potrà esercitare il diritto di sottoscrizione delle nuove partecipazioni solo ove ciò sia espressamente previsto nel testo della delega. Restano salvi i requisiti di carattere formale eventualmente prescritti per legge in relazione alla natura dei beni conferiti.</p>
<p align="center">Articolo 27</p>	<p align="center">Articolo 28</p>
<p align="center">Verbale dell'assemblea</p>	<p align="center">Verbale dell'assemblea</p>
<p>27.1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio, se richiesto dalla legge.</p>	<p>28.1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio, se richiesto dalla legge.</p>
<p>27.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.</p> <p>Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 25. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.</p>	<p>28.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.</p> <p>Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 26. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.</p>
<p>27.3. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.</p>	<p>28.3. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto nel libro delle decisioni dei soci.</p>
<p align="center">Articolo 28</p>	<p align="center">Articolo 29</p>
<p align="center">Quorum costitutivi e deliberativi</p>	<p align="center">Quorum costitutivi e deliberativi</p>
<p>28.1.</p> <p>Le decisioni modificative dello statuto sociale, e</p>	<p>29.1 Al fine di garantire i presupposti dell'in house providing congiunto e pertanto che gli Enti Pubblici Locali Soci esercitino un controllo congiunto sulle decisioni strategiche della Società ed ogni singolo Ente Pubblico Locale aderente alla Società, anche di modeste dimensioni, ovvero titolare di modesta quota di partecipazione, eserciti sulla stessa Società un controllo effettivo quale quello che esso esercita sui servizi direttamente gestiti:</p> <p>a. dovranno essere approvate, in prima convocazione, con il voto favorevole di due terzi del capitale</p>

<p>quelle relative al compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nello statuto, o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, dovranno essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale purché rappresentativo della maggioranza degli Enti Locali Soci e della maggioranza della popolazione anagrafica dei medesimi Enti Soci.</p>	<p>sociale, purché rappresentativo anche dei due terzi degli Enti Pubblici Locali soci; o in seconda convocazione, a maggioranza del capitale semplice purché rappresentativa anche della maggioranza degli Enti Pubblici Locali soci, le decisioni di cui al precedente comma 2 dell'articolo 23:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lettere a, ovverosia l'approvazione del bilancio e l'utilizzo degli utili; - lettera f), ovverosia la modifica dello statuto sociale, il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nello statuto, o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; - lettera g), ovverosia lo scioglimento della Società; - lettera i) l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, dei piani operativi e dei programmi di investimento.
<p>28.3 Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti eventualmente attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.</p>	<p>b.dovranno essere approvate con il consenso di tutti i soci le decisioni che introducono, modificano o sopprimono i diritti attribuiti dallo statuto ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., anche ai fini di garantire l'assetto organizzativo in house della Società.</p>
<p>28.3. Tutte le restanti decisioni dei soci sono assunte con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale purché rappresentativo della maggioranza degli Enti Locali Soci e della maggioranza della popolazione anagrafica dei medesimi Enti Soci, e nel caso la decisione riguardi esclusivamente il territorio di un singolo Ente Locale e l'intervento non abbia carattere sovracomunale, con il consenso di quest'ultimo.</p>	<p>c.dovranno essere assunte, sia in prima, che in seconda convocazione, salvo previsioni di legge inderogabili, con il consenso esplicito e vincolante del Ente Pubblico Locale interessato, le deliberazioni attinenti la gestione di servizi da esso direttamente affidati dalla Società, ferma comunque la regolamentazione del rapporto di servizio a mezzo di apposito contratto e/o convenzione che assicuri il controllo più sopra precisato.</p> <p>d.sono assunte con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale purché rappresentativo della maggioranza degli Enti Pubblici Locali Soci tutte le restanti decisioni dei soci.</p>
<p>28.4. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.</p>	<p>29.4. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze, ed in particolare quelle previste ai precedenti articoli 13 e 20 per la nomina dell'Organo Amministrativo e</p>

	dell'Organo di Controllo.
Articolo 29	Articolo 30
Bilancio e utili	Bilancio e utili
29.1 Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.	30.1 Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.
29.2. Il bilancio dovrà essere predisposto nell'osservanza delle previsioni normative vigenti ed applicabili, ivi comprese quelle in materia di società pubbliche in house providing eroganti servizi pubblici locali, e presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine, nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 c.c..	30.2. Il bilancio dovrà essere predisposto nell'osservanza delle previsioni normative vigenti ed applicabili, ivi comprese quelle in materia di società pubbliche in house providing eroganti servizi pubblici locali, e presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine, nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 c.c..
29.3 Gli utili netti, dedotta la Riserva Legale, saranno prioritariamente destinati alla costituzione e/o incremento di riserva statutaria finalizzata all'autofinanziamento degli investimenti, salvo diversa delibera dell'assemblea dei soci.	30.3 Gli utili netti, dedotta la Riserva Legale, saranno prioritariamente destinati alla costituzione e/o incremento di riserva statutaria finalizzata all'autofinanziamento degli investimenti, salvo diversa delibera dell'assemblea dei soci.
Articolo 30	Articolo 31
Scioglimento e liquidazione	Scioglimento e liquidazione
30.1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.	31.1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.
30.2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.	31.2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.
30.3. L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando: <ul style="list-style-type: none"> • il numero dei liquidatori; • in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile; • a chi spetta la rappresentanza della società; • i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; • gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo. 	31.3. L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando: <ul style="list-style-type: none"> • il numero dei liquidatori; • in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile; • a chi spetta la rappresentanza della società; • i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; • gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.
Articolo 31	Articolo 32
Disposizioni applicabili	Disposizioni applicabili
37.1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile e nelle altre leggi vigenti relative alle società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni, nonché, e comunque, alle disposizioni di legge in materia di società a totale capitale pubblico	32.1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile e nelle altre leggi vigenti relative alle società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni, nonché, e comunque, alle disposizioni di legge in materia di società a totale capitale pubblico operanti

operanti secondo il modello in house providing per l'erogazione di servizi pubblici locali.	secondo il modello in house providing per l'erogazione di servizi pubblici locali.
---	--